

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ELISA DEIANA ODV

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1) È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. una Organizzazione Di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ELISA DEIANA ODV"

1.2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Soleminis in Via Is Calitas N. 30 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.3) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 9, comma 6, del presente statuto.

Art. 2

SCOPI E FINALITÀ

2.1) L' Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere e diffondere la cultura della donazione e del trapianto di organi e tessuti, fornire informazioni sul trapianto di organi e tessuti, di assistere e supportare pazienti in attesa di trapianto , trapiantati, donatori e familiari accompagnatori, sostenere moralmente e fornire il necessario aiuto concreto, diretto od indiretto, ad adulti e/o bambini prima, durante e dopo il trapianto. È altresì scopo dell'Associazione stessa pubblicizzare e curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, o ne permetta la realizzazione.

Art. 3

ATTIVITÀ

3.1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera q) alloggio sociale, ai sensi del D.M: Infrastrutture del 22/04/2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;

Lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2) Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere:

a) Promuovere e diffondere la cultura della donazione e del trapianto degli organi, anche da viventi, in relazione ai trattamenti sanitari, intendendosi per "trattamento sanitario" tutto ciò che, con

qualsiasi mezzo, viene praticato per scopi connessi alla tutela della salute, sia ai fini terapeutici, che diagnostici e palliativi;

b) Fornire assistenza ai pazienti in attesa di trapianto, donatori, trapiantati ed ai familiari accompagnatori;

c) Ospitare a titolo gratuito Trapiantati, Donatori e Familiari accompagnatori presso la propria Casa di Accoglienza, "LA CASA DI ELISA", sita in Soleminis Via Is Calitas N. 30 e presso altre eventuali strutture ricettive di proprietà o nella disponibilità della Associazione stessa;

d) Favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei trapiantati;

e) Promuovere attività di sostegno psicologico a favore dei donatori di organi, pazienti in attesa di trapianto, trapiantati e delle loro famiglie.

3.3) Per raggiungere tali fini l'Associazione potrà esercitare le seguenti attività:

a) svolgere l'opera di promozione e diffusione della cultura della donazione degli organi attraverso l'organizzazione di convegni, manifestazioni sportive, musicali, ricreative e culturali;

b) promuovere campagne culturali informative;

c) gestire centri di accoglienza e di riabilitazione per i trapiantati, al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo;

d) gestire centri di assistenza per i familiari dei pazienti in attesa di trapianto, donatori e trapiantati;

e) svolgere attività e servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata all'interno di centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, oppure nelle proprie strutture di accoglienza di cui all'Articolo 3, comma 2, lettera c;

f) promuovere ricerche e studi per lo sviluppo di politiche sociali, di servizi formativi, culturali ed educativi anche mediante rilevazioni, sperimentazioni, documentazioni, pubblicazioni, convegni, seminari di studio ed attività simili;

g) formare personale qualificato per tali servizi, sia pubblici che privati, promuovendo Istituti, Centri servizi formativi, Scuole di ogni ordine e grado direttamente gestiti o consociati, in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente;

h) fornire allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad altri organismi economici, amministrativi, assistenziali, sanitari, culturali, educativi e formativi, pubblici e privati, prestazioni di appropriati servizi attraverso l'opera di personale qualificato;

i) promuovere e gestire, direttamente o avvalendosi della collaborazione di gruppi del volontariato e di cooperative sociali, ogni iniziativa che si ritiene utile per la migliore realizzazione di tali servizi, anche in veste di società di fornitura di lavoro temporaneo, nei casi tassativamente previsti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali;

l) svolgere opera attiva negli ospedali fornendo assistenza e supporto ai pazienti e collaborando con medici ed infermieri attraverso un gruppo di volontari opportunamente formati;

m) praticare, ovunque se ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, un'attenta opera di sollecito e stimolo alle istituzioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione e trapianto di organi cellule e tessuti;

n) organizzare e partecipare a manifestazioni sportive;

o) erogare premi e borse di studio.

p) a seguito di un'adeguata e insindacabile valutazione, sostenere economicamente Associazioni senza scopo di lucro, persone in attesa di trapianto, già trapiantate e donatori che si trovano in condizioni disagiate e in difficoltà;

3.4) Tutte le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.5) L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo.

3.6) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

3.7) l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3.8) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

3.9) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3.10) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari.

Art. 4

AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

4.1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo, di sette, stabilito dall'articolo 32 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. , sia per le persone fisiche che per le ODV.

4.2) Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

4.3) Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) Per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

b) Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

c) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

d) per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

4.4) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.5) La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.6) L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provare in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.7) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

4.8) L'Assemblea potrà nominare soci onorari e benemeriti:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;
 - b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.
- La qualifica di socio onorario e benemerito deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

4.9) La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno in caso di morte, e non è rivalutabile.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1) i soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) essere elettori attivi e passivi per gli organi direttivi dell'Associazione (per soli soci maggiorenni);
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.2) I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'Associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'Associazione;

5.3) l'attività prestata dai soci a favore dell'Associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1) La qualifica di socio si perde per:

- a) morte;
- b) recesso,
- c) decadenza,
- d) esclusione.

6.2) Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

6.3) Il Consiglio Direttivo può dichiarare e deliberare decaduti/esclusi i soci:

- a) che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per vari settori o servizi goduti dai soci, o per inesistente partecipazione alle attività di volontariato tramite l'Associazione e attività sociali;

I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolite o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio che può avvenire tramite raccomandata a.r., fax, telegramma, messaggio di posta elettronica certificata o mediante affissione, nella bacheca

presso la sede dall'Associazione. Se si utilizza quest'ultima modalità, il documento di decadenza/esclusione del socio dovrà restare affisso nella bacheca presso la sede dell'Associazione per 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera del C.D.

6.4) L'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione dei soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) esprimano tra i soci o pubblicamente opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'Associazione;
- c) danneggiano in qualunque modo moralmente o materialmente l'Associazione o fomentano dissidi tra i soci.

6.5) La decadenza per morosità, per inesistente partecipazione alle attività di volontariato e sociali dell'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo; in tutti gli altri casi dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Prima di procedere all'esclusione, la comunicazione al socio può avvenire tramite raccomandata a.r., con messaggio di posta elettronica certificata, o mediante affissione, nella bacheca presso la sede dall'Associazione. Se si utilizza quest'ultima modalità, il documento di decadenza/esclusione del socio dovrà restare affisso nella bacheca presso la sede dell'Associazione per 60 (sessanta) giorni dalla data di delibera del C.D. o dalla Assemblea dei soci; questa comunicazione conterrà gli addebiti, consentendo facoltà di replica.

L'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci al socio (se utilizzata raccomandata a.r. o posta elettronica certificata) o trascorsi i 60 (sessanta) giorni dall'affissione (se si utilizza l'affissione in bacheca).

I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

6.6) I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7

ORGANI SOCIALI

7.1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

7.2) Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 8

L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il Collegio dei revisori dei conti incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i Revisori siano esterni all'ODV;
- c) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'anno precedente ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- d) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - i) delibera tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.
- 8.2) L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello statuto;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- 8.3) L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

Art. 9

L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

- 9.1) L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni o mediante affissione, nella bacheca, presso la sede dell'Associazione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
- 9.2) L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare; l'Assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
- 9.3) L'Assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.
- 9.4) L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 9.5) L'Assemblea Straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
- 9.6) Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 10

L'ASSEMBLEA: C) Votazioni e verbali

- 10.1) Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'Associazione.
- 10.2) Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
- 10.3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa Assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.
- 10.4) Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.
- 10.5) Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

11.1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'Assemblea Ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

11.2) Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

11.3) Ha facoltà di eleggere e costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

11.4) Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; in mancanza il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio Direttivo occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

11.5) Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 del C.C. per le cause di ineleggibilità e decadenza.

10.6) L'Assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Art. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

12.1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e può deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'Assemblea.

12.2) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

12.3) In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'Assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'Associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

12.4) Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 – ter del Codice Civile.

12.5) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

12.6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

12.7) Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redato il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

12.8) I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

Art. 13

IL PRESIDENTE

13.1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

13.2) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

13.3) Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

13.4) In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro 30 (trenta) giorni; in caso di sua inezia provvederà il Consigliere più anziano di età.

Art. 14

COLLEGIO DEI REVISORI

14.1) L'Assemblea Ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

14.2) Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti scelti tra i soci o anche tra i non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo del Codice Civile.

14.3) Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili e, se soci, non possono essere retribuiti. Il Collegio elegge il Presidente tra i suoi membri effettivi.

Per cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.

14.4) Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.

14.5) Il Collegio assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e, in quanto applicabili, quelli previsti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

14.6) nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea Ordinaria può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'Assemblea può incaricare della revisione dei conti una sola persona fisica, iscritta al registro.

Art. 15

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1) Qualora si reputi necessario, viene eletto da parte dell'assemblea dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

15.2) il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

15.3) il Collegio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

15.4) Il Collegio dei probiviri si riunisce su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo oppure di dieci associati o di un associato interessato alla vertenza.

15.5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

15.6) Delibera anche sui ricorsi in caso di rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati.

ART. 16

IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività trapiantologiche o a favore dell'ODV.

16.1) Il Presidente Onorario, se socio Ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

16.2) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea dei soci incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti esterni. Egli viene invitato nella veste di uditore, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.

ART 17

FONDO DI DOTAZIONE, PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

17.1) Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori, pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

17.2) IL patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17,3) Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.4) L'Associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e dalle altre norme vigenti, quali titolo esemplificativo:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali e finanziarie;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;

g) contributi dello stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

h) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui l'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

i) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui l'art. 84 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

l) ogni altra entrata prevista o consentita dal D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

17.5) Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui l'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 18

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

18.1) L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2) Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

18.3) Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13 comma 2, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa; in tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

18.4) L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

18.5) Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

18.6) Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 19

BILANCIO SOCIALE

19.1) Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20

LIBRI SOCIALI

20.1) L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea dei soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.

20.2) I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori.

20.3) I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'Assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

Art. 21

VOLONTARI

21.1) L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

21.2) L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

21.3) L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

21.4) L'Associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 22

LAVORATORI

22.1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero dei volontari.

22.2) In presenza di lavoratori dipendenti l'Associazione si conforma quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 23

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

23.1) In caso di scioglimento per qualunque causa l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'Assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'Associazione senza previa messa in liquidazione.

23.2) Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'Assemblea.

Art. 24

NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e le altre norme vigenti.